



Alessandra MALTESE
Notaio
Reggio Calabria

Repertorio n. 9810

Raccolta n. 4582

ATTO INTEGRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici novembre duemilaventi, in Reggio di Calabria, nel mio Studio Largo Morisani, n. 9.

Avanti a me Alessandra Maltese, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri,

E' personalmente comparso:

Luciano SQUILLACI, nato a Roma il 14 maggio 1971, residente in Melito di Porto Salvo (RC), via Pilati n. 128, codice fiscale dichiarato SQL LCN 71E14 H501O, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente della "**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE**" in sigla "**F.I.C.T.**", con sede in Roma, Viale di Villa Pamphili n. 71/C, codice fiscale 96137970586, Partita I.V.A. 04430231003.

Dell'identità personale e qualità del comparente, io Notaio sono certo.

Il comparente, nella suddetta sua qualità:

PREMETTE

a) che con verbale ricevuto a Roma dal Notaio Maria Cristina Casale in data 19 giugno 2019, repertorio n. 9663, raccolta n. 3153, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 7 il 2 luglio 2019 al n. 1999, Serie 1T, l'assemblea della detta "**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE**" deliberava modifiche allo statuto della stessa anche al fine di adeguarlo alla nuova normativa contenuta nel D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore), come modificato dal D.Lgs. n. 105/2018, e approvava un conseguente nuovo te-

Registrato a
Reggio Calabria
il 13/11/2020
al n. 4344/Serie 1T

	sto di statuto, e in tale sede il Presidente della "FEDERAZIONE ITALIANA	
	DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE" veniva autorizzato dall'assemblea ad	
	apportare a detto nuovo testo modifiche, soppressioni o eventuali integra-	
	zioni richieste dalle competenti Autorità fino all'operatività effettiva del Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore;	
	b) che la Prefettura di Roma - Ufficio delle Persone Giuridiche - enti morali	
	senza scopo di lucro - ha chiesto di integrare il testo del suindicato statuto	
	con l'inserimento di clausola sospensiva dell'efficacia delle disposizioni statu-	
	tarie che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazio-	
	nale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero	
	l'adozione di successivi provvedimenti attuativi.	
	Tutto ciò premesso, il comparente nella sua qualità, come sopra autorizza-	
	to, inserisce un nuovo articolo nello statuto della suindicata "FEDERAZIONE	
	ITALIANA DELLE COMUNITA' TERAPEUTICHE", precisando che il relativo te-	
	sto è stato preventivamente verificato dall'Ufficio sopra indicato alla lettera	
	b) delle premesse, avente il seguente preciso tenore:	
	"Art. 13 - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istitu-	
	zione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscri-	
	zione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi prov-	
	vedimenti attuativi, in special modo la denominazione nel suo acronimo, si	
	applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il	
	medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Asso-	
	ciatione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi sa-	
	ranno emanati ed entreranno in vigore. Esclusivamente per tali disposizioni	
	pertanto rimarrà in vigore, in via transitoria, lo statuto previgente, senza le	

modifiche introdotte con il verbale di assemblea del 19 giugno 2019.".

Il testo dello statuto contenente l'integrazione dianzi apportata, previa dispensa dalla lettura per me notaio avutane dal comparente, firmato ai sensi di legge dallo stesso comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Si chiede per il presente atto l'applicazione del trattamento tributario previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 nel testo oggi vigente, consistente nella esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Del presente atto -
in parte dattiloscritto a mia cura con mezzi elettromeccanici e per poca parte scritto di mia mano nelle prime due pagine di un foglio ed in parte di questa terza - io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore dodici e quarantacinque.

F.ti: Luciano Squillaci; Alessandra Maltese Notaio L.S.

Allegato "A"
all'Atto N° 9810/4582 Rep./Rac.

"STATUTO"

Art. 1 Costituzione e sede della Federazione

E' costituita con durata illimitata l'Associazione di Terzo Settore denominata "Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche Ente Terzo Settore" in sigla "F.I.C.T. ETS".

La "F.I.C.T. ETS" è un'associazione apartitica e non persegue, direttamente o indirettamente, finalità lucrative.

La "F.I.C.T. ETS" si ispira ai principi di solidarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo il Documento Base ispirato ai valori di riferimento di Progetto Uomo.

La Federazione ha sede in Roma.

Il Consiglio di Presidenza può definire sedi operative della "F.I.C.T. ETS", ove lo ritenesse opportuno per il raggiungimento degli obiettivi fissati, senza che ciò comporti modifiche statutarie o regolamentari.

L'associazione é retta dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle norme di legge ad essa applicabili.

Si applicano le norme del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo del 3 agosto 2017 n. 117) e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

La "F.I.C.T. ETS" si configura come Associazione di secondo livello, potendo associare solo Enti del Terzo Settore.

Come tale, ricorrendone i presupposti quantitativi, potrà configurarsi come Rete Associativa di cui all'art.41 del Codice del Terzo Settore. In tal caso potrà iscriversi nella sezione "reti associative" del Registro unico nazionale del Terzo Settore, fatta salva la facoltà di iscriversi in più sezioni ai sensi dell'art.46 del Codice del Terzo Settore.

Art.2 – Scopo della Federazione

Alla "F.I.C.T. ETS" possono aderire gli Enti del Terzo Settore, organismi associativi, cooperative e imprese sociali, che operano nel campo dell'emarginazione sociale per prevenire e rimuovere il disagio e intendono raggiungere i propri obiettivi attraverso percorsi educativi e riabilitativi, aconfessionali ma di ispirazione cristiana finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo della persona, con particolare attenzione alla tossicodipendenza, come espresso nel Documento Base.

La "F.I.C.T. ETS" persegue i propri obiettivi svolgendo in via prevalente ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, direttamente o attraverso i propri Enti Federati, le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi della L.328/2000 e sue modifiche ed integrazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie con particolare riferimento all'ambito delle dipendenze patologiche;
- educazione, istruzione e formazione su temi educativi e di rilevanza sociale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate;
- attività culturali di interesse sociale, anche editoriali;
- promozione della cultura della legalità.

La "F.I.C.T. ETS" ha lo scopo di promuovere, qualificare e sostenere l'attività e lo sviluppo degli Enti aderenti e ne assume la comune rappresentanza, promozione,

assistenza e tutela presso enti, organizzazioni e istituzioni di carattere nazionale ed internazionale.

La "F.I.C.T. ETS" rafforza la collaborazione e la cooperazione tra gli Enti aderenti; ne facilita lo scambio d'esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni.

La "F.I.C.T. ETS" persegue la corretta ed approfondita conoscenza dell'operato degli Enti aderenti tra gli interlocutori istituzionali e l'opinione pubblica, curando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni che li riguardano.

La "F.I.C.T. ETS" è riconosciuta dagli Enti Federati come garante dei valori di riferimento di Progetto Uomo, contenuti nel Documento Base, ed accompagna e sostiene i propri Federati nella costante rilettura del proprio operato alla luce dei principi comuni.

La "F.I.C.T. ETS" propone specifici eventi di approfondimento e riflessione per gli organismi direttivi e per gli operatori dei Federati tesi a mantenere sempre vivo il "senso" dell'agire nella quotidianità dei servizi.

L'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 3 Attività della Federazione

La "F.I.C.T. ETS" persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, attraverso le seguenti attività:

- sostiene e ravviva la partecipazione degli Enti federati, al fine di prevenire e ridurre i condizionamenti derivanti dall'emarginazione sociale ed in modo particolare dal malessere giovanile e dalla tossicodipendenza;
- promuove la nascita e sostiene lo sviluppo di nuovi Enti che si riconoscano nei valori di riferimento federativi, in particolare nelle regioni in cui non siano presenti Soci della "F.I.C.T. ETS";
- promuove la costituzione di organismi regionali costituiti dagli Enti che operano nel medesimo territorio regionale e che rappresentino la federazione all'interno delle diverse regioni;
- promuove la "comunicazione" fra gli Enti aderenti anche attraverso la realizzazione di riviste e pubblicazioni.

Inoltre la "F.I.C.T. ETS", nel campo della formazione e della ricerca, si propone di:

- a) approfondire e proporre, anche attraverso l'esperienza e la professionalità degli operatori degli Enti federati, nuove metodologie ed azioni, con particolare riferimento al campo educativo e riabilitativo, nel settore dell'emarginazione sociale, delle povertà, dell'educazione dei giovani, delle dipendenze patologiche, della salute mentale, dell'immigrazione, dell'inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, ed in generale nel campo sociale, sanitario e socio-sanitario;
- b) svolgere studi e ricerche sulle tematiche di cui al punto a), avvalendosi dell'Istituto Progetto Uomo, e della collaborazione con Università ed Istituti di ricerca nazionale ed internazionale;
- c) gestire un proprio Osservatorio con la finalità di monitorare costantemente i fenomeni legati all'emarginazione sociale, partendo dalla raccolta annuale dei dati rilevanti da parte degli Enti federati, rispetto ai quali fornisce una fotografia annuale a tutti gli Enti federati;
- d) promuovere, organizzare e gestire, sulle tematiche di interesse della Federazione e dei propri Enti federati, corsi di formazione, qualificazione,

riqualificazione e aggiornamento, di qualunque tipo, anche professionale, rivolti a tutti coloro che ne fanno richiesta ivi compresi i corsi autorizzati e finanziati da Enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) fornire consulenze e prestazioni di servizi alle Istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza;

f) promuovere, organizzare e gestire eventi locali, nazionali e internazionali di musica, cultura, sport o altro a beneficio della Federazione.

La "F.I.C.T. ETS" ha fondato l'Istituto di Ricerca e Formazione denominato "Istituto Progetto Uomo" e di norma se ne avvale per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti a), b), c), d), e).

La "F.I.C.T. ETS" può comunque avvalersi anche di altri Istituti Universitari e di Ricerca per il raggiungimento delle proprie finalità.

Il Consiglio di Presidenza può stabilire convenzioni, protocolli d'intesa o collaborazioni tesi al miglior raggiungimento degli obiettivi Federali con Enti, Fondazioni, Federazioni Nazionali e Internazionali.

La "F.I.C.T. ETS" può assumere, nel rispetto dei limiti di legge, partecipazioni in associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti pubblici o privati, i quali abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 4 – Enti Federati

Gli Enti federati:

a) sono enti del Terzo Settore regolarmente costituiti in Italia nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, del D.Lgs. 112/2018 Impresa Sociale, della L.381/91 Cooperazione Sociale. Gli Enti federati godono di autonomia gestionale ed operativa;

b) operano sul territorio, dove sono radicati, in sinergia con la Chiesa locale e con le pubbliche amministrazioni del luogo, e si riconoscono nei principi fondamentali di Progetto Uomo e del Documento base. In particolare gli Enti federati pongono quali elementi imprescindibili del proprio agire:

- l'attenzione e il rispetto della persona, della sua libertà individuale, l'impegno costante a promuoverne lo sviluppo e il raggiungimento delle autonomie possibili, fisiche, psichiche e relazionali;

- il coinvolgimento della famiglia degli utenti quando possibile, la costruzione della rete amicale, l'inserimento nel territorio;

- la piena disponibilità dell'operatore, nello spirito di servizio e condivisione, a coinvolgersi nel processo educativo;

- l'impiego di farmaci, anche sostitutivi, laddove sia ritenuto opportuno o necessario, purché in un contesto relazionale che esprima la tensione continua a prendersi cura della persona più che a curare il sintomo;

- l'esclusione dai programmi di qualsiasi forma di coercizione o violenza fisica e morale, nel rispetto del codice deontologico;

c) intendono essere forte testimonianza di risposte ispirate ai valori evangelici, alle diverse povertà nel servizio e segno della vitalità etica e sociale della carità;

d) salvaguardano lo spirito di volontariato;

e) curano la formazione e l'aggiornamento dei propri operatori e collaboratori;

f) evitano qualunque forma di discriminazione e non vincolano le prestazioni ai contributi delle istituzioni, ai rimborsi degli Enti Locali e dell'utenza;

g) versano le quote e i contributi richiesti.

Art.5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli "Enti federati" alla "F.I.C.T. ETS"

L'Ente del Terzo Settore interessato a divenire federato della "F.I.C.T. ETS" deve presentare formale domanda di adesione al Direttivo Nazionale, corredata della documentazione prevista dal Regolamento Statutario, dichiarando la piena accettazione di tutte le norme statutarie e dei Regolamenti della Federazione.

L'adesione alla "F.I.C.T. ETS" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Il recesso non libera l'Ente federato dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

La comunicazione di recesso è inoltrata al Direttivo Nazionale che ne prende atto.

Il Presidente dà comunicazione del recesso dell'Ente federato in Assemblea.

Gli Enti federati della "F.I.C.T. ETS" sono tenuti a:

- conoscere ed osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della "F.I.C.T. ETS", del proprio organismo regionale e degli altri Enti Federati;
- versare le quote fissate ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto, nonché gli altri contributi eventualmente richiesti;
- contribuire responsabilmente al funzionamento della "F.I.C.T. ETS", partecipando attivamente e prendendo parte al lavoro di programmazione ed alla conseguente operatività;
- partecipare attivamente alla vita del proprio organismo regionale rappresentando la "F.I.C.T. ETS" all'interno della propria regione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Tutti gli Enti federati hanno diritto a:

- a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b. accedere alle cariche associative;
- c. essere informati e coinvolti nelle attività della "F.I.C.T. ETS";
- d. prendere visione di tutti i libri sociali, degli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione della "F.I.C.T. ETS".

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

La qualifica di Ente federato può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b. per decadenza dovuta alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'adesione;
- c. per delibera di esclusione;
- d. per mancato pagamento delle quota associativa;
- e. per adesione o partecipazione ad enti in netto contrasto con i principi e le finalità della "F.I.C.T. ETS".

L'esclusione di un Ente federato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Direttivo Nazionale, nel caso si ravveda almeno uno dei seguenti motivi:

- a. per comportamento contrastante con gli scopi della "F.I.C.T. ETS" e/o con i principi indicati al precedente art.4;
- b. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli organi della Federazione;
- c. per mancato versamento della quota associativa e dei contributi richiesti salvo dispensa del Consiglio di Presidenza.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'Ente federato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 bis – Delegazioni Regionali "F.I.C.T. ETS"

La "F.I.C.T. ETS" prevede la costituzione tra gli Enti Federati presenti in una stessa

regione di Delegazioni Regionali "F.I.C.T. ETS" e sostiene il loro pieno funzionamento sulla base dei principi che ispirano il presente Statuto e le sue applicazioni.

Le Delegazioni Regionali si costituiscono con una propria forma statutaria che tenga conto delle specificità territoriali e, pur mantenendo la propria autonomia, si denominano utilizzando l'acronimo "F.I.C.T." seguito dal nome della regione di riferimento e poi da "ETS". Le Delegazioni Regionali così costituite rappresentano a tutti gli effetti la Federazione nel proprio territorio di pertinenza. Le Delegazioni potranno usare il marchio/logo della "F.I.C.T. ETS" con la specifica della regione di riferimento.

Le Delegazioni Regionali così costituite vengono riconosciute con apposita delibera dell'Assemblea degli Enti federati.

Le Delegazioni Regionali eleggono un proprio Delegato che, oltre a rappresentare la Delegazione, avrà il compito di facilitare e sostenere la presenza della "F.I.C.T. ETS" nei diversi territori, sviluppando il senso di appartenenza dei singoli Enti federati e raccogliendo istanze e bisogni legate al territorio di pertinenza.

Il Delegato di ogni Delegazione sarà anche componente del Direttivo Nazionale della "F.I.C.T. ETS".

La durata, in carica del Delegato è stabilita dai rispettivi statuti regionali.

Nel caso in cui in una regione vi sia un solo Ente federato, lo stesso ricoprirà anche il ruolo di organismo regionale, rappresenterà, attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato, la "F.I.C.T. ETS" in quel territorio ed esprimerà un delegato regionale al Direttivo Nazionale.

Art. - 6 Organi Sociali

Gli organi sociali della "F.I.C.T. ETS" sono:

- A. Assemblea degli Enti Federati;
- B. Direttivo Nazionale;
- C. Consiglio di Presidenza;
- D. Presidente;
- E. Vice Presidente;
- F. Collegio dei Revisori dei Conti.

I titolari di incarichi negli organi sociali non possono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 7 – Assemblea degli Enti Federati

E' composta dagli Enti federati in qualità di associati.

Ogni Ente federato ha diritto a partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato.

Ogni Ente federato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Ente con delega scritta. Ogni Ente non potrà ricevere più di due deleghe.

La "F.I.C.T. ETS" ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente;
- b. eleggere due componenti del Consiglio di Presidenza;
- c. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. approvare il programma annuale di attività su proposta del Direttivo Nazionale;
- e. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, prorogabili a sei mesi ove ricorrano particolari

motivi;

f. approvare il Regolamento e le eventuali modifiche;

g. deliberare la presa d'atto della decadenza degli Enti federati e l'esclusione dei federati su proposta del Direttivo Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 4;

h. determinare annualmente la quota sociale secondo quanto indicato dal presente Statuto e su proposta del Direttivo Nazionale;

i. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento della "F.I.C.T. ETS";

b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c. approvare la revisione periodica del Documento Base.

L'assemblea è convocata con ordine del giorno almeno due volte l'anno dal Presidente mediante raccomandata o via fax o e-mail da inviare alla sede legale del Socio almeno dieci giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza oppure di impedimento, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio di Presidenza più anziano per età o da altro socio delegato dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, anche per delega, almeno la metà più uno dei rappresentanti degli Enti federati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti degli Enti federati presenti, anche per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice - la metà più uno - dei rappresentanti degli Enti federati presenti, anche per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli Enti federati.

Le deliberazioni assembleari verranno rese note a tutti gli associati mediante deposito presso la sede legale della Federazione.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità allo Statuto, vincolano tutti i soci presenti, assenti e/o dissenzienti.

Per le votazioni inerenti alle cariche sociali si procede con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei presenti nel primo e nel secondo scrutinio; dal terzo scrutinio si procede con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno il maggior numero dei voti.

Art. 7 bis – Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è composto da un Delegato Regionale espresso da ogni Coordinamento Regionale "F.I.C.T. ETS" validamente costituito ai sensi del presente Statuto, e da un Delegato di ogni Ente federato presente singolarmente in una regione.

Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente della "F.I.C.T. ETS" ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, o in caso di assenza dal Consigliere più anziano.

Vi partecipano, senza diritto di voto, anche i due componenti del Consiglio di Presidenza eletti direttamente dall'Assemblea "F.I.C.T. ETS".

Il Direttivo Nazionale si riunisce di norma almeno due volte l'anno.

Per economia di partecipazione, quando possibile, le riunioni verranno fissate in concomitanza con l'Assemblea "F.I.C.T. ETS", prima o dopo la stessa.

Alle riunioni, salvo contraria previsione in sede di convocazione, si potrà partecipare anche a distanza, attraverso un sistema di video o tele-conferenza.

Al Direttivo Nazionale spetta il compito di dettare la linea "F.I.C.T. ETS" territoriale e di restituire al nazionale informazioni ed istanze fondamentali per la rappresentanza politica generale.

Il Direttivo Nazionale elegge, tra i Delegati Regionali, due componenti del Consiglio di Presidenza.

Inoltre, al Direttivo Nazionale, spetta la definizione del piano annuale delle attività e della formazione della Federazione da proporre all'Assemblea degli Enti federati per l'approvazione, l'individuazione dei gruppi di lavoro nazionali e delle relative tematiche, deliberare sulle richieste di ammissione a socio su proposta del Consiglio di Presidenza, istruire le delibere di recesso ed esclusione degli Enti federati da proporre all'Assemblea, nonché la definizione di eventuali ipotesi di modifica o integrazione allo statuto ed al regolamento sempre da presentare all'Assemblea degli Enti federati.

Al Direttivo Nazionale compete, su mandato del Consiglio di Presidenza, la proposta di revisione del Documento Base, costituendo apposito gruppo di lavoro nazionale.

Compete inoltre al Direttivo Nazionale stabilire l'entità della quota annuale e l'ammontare dei contributi degli Enti federati su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Direttivo Nazionale si modifica e si integra ogni qualvolta viene sostituito un Delegato Regionale.

La sostituzione avviene con delibera motivata da parte del Coordinamento Regionale o dell'Ente federato, nel caso di regioni con un solo Ente federato presente, da inviarsi al Presidente della "F.I.C.T. ETS" che ne comunica la presa d'atto a tutti gli Enti.

La sostituzione diviene efficace dal momento della comunicazione della presa d'atto da parte del Presidente.

Art. 7 ter - Il Consiglio di Presidenza

E' composto dal Presidente, da due membri eletti dall'Assemblea degli Enti federati e da ulteriori due eletti dal Direttivo Nazionale.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per altre due volte consecutivamente, e resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Presidenza.

In caso di dimissioni o intervenuta indisponibilità di un componente eletto dall'Assemblea degli Enti federati subentra il primo candidato non eletto.

In caso di indisponibilità, e qualora non vi siano altri candidati non eletti nella precedente elezione, il Consiglio di Presidenza coopta uno degli Enti federati in qualità di membro.

Nel caso di dimissioni o intervenuta indisponibilità di un componente eletto dal Direttivo Nazionale, lo stesso dovrà essere sostituito alla prima riunione utile del Direttivo Nazionale stesso.

Il Consiglio di Presidenza, comunque, nelle more della sostituzione da parte del Direttivo Nazionale, continua validamente ad operare purchè siano ancora in carica almeno tre componenti effettivi.

Il Consiglio, convocato dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, entro le ventiquattro ore tramite fax e/o e-mail, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le sue deliberazioni sono valide solo se sono presenti almeno tre dei cinque membri.

Alle riunioni, salvo contraria previsione in sede di convocazione, si potrà partecipare anche a distanza, attraverso un sistema di video o tele-conferenza.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di attuare le delibere del Direttivo Nazionale e dell'Assemblea.

Inoltre il Consiglio di Presidenza:

- Organizza le attività amministrative e la tenuta dell'amministrazione;
- Coordina l'attuazione del programma annuale approvato, coordina l'azione degli eventuali gruppi di lavoro e l'azione dei Consiglieri delegati a specifiche attività;
- Organizza e sovrintende al lavoro dei dipendenti e dell'Ufficio, attiva, gestisce e interrompe i rapporti di lavoro;
- collabora con il Presidente nella predisposizione e istruzione dei lavori del Direttivo Nazionale e dell'Assemblea degli Enti federati;
- cura la relazione con i Coordinamenti Regionali "F.I.C.T. ETS" riconosciuti;
- propone al Direttivo Nazionale la revisione periodica del Documento Base;
- Istruisce la delibera relativa alle quote annuali e l'ammontare dei contributi degli Enti federati da proporre al Direttivo Nazionale per l'approvazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Affronta i problemi e le difficoltà insorgenti, anche su richiesta di un singolo Ente federato.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno, è presieduto dal Presidente e può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e/o ad uno dei suoi membri.

Il Consiglio di Presidenza può conferire deleghe specifiche ad uno dei componenti del Direttivo Nazionale o dell'Assemblea, ovvero ad un soggetto esperto di comprovata competenza.

Il Consiglio può validamente riunirsi anche su piattaforma telematica a distanza, ma solo due delle riunioni a distanza possono contribuire al numero minimo di quattro riunioni annue.

Art. 7 quater – Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea degli Enti federati con il voto segreto favorevole della maggioranza degli Enti presenti in Assemblea con diritto di voto.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per altre due volte consecutivamente, e resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.

Il Presidente è munito di tutti i poteri necessari a rappresentare legalmente la "F.I.C.T. ETS" a tutti gli effetti: civili, penali, commerciali e giudiziari; rappresenta la "F.I.C.T. ETS" presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali, con i quali mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione.

E' garante della fedeltà al Documento Base e del regolare funzionamento della "F.I.C.T. ETS" insieme al Consiglio di Presidenza.

Il Presidente, nella gestione dell'organizzazione e nello sviluppo della Federazione, può avvalersi di una segreteria e di un segretario/a di riferimento.

Art. 7 quinquies – Il Vice Presidente

Il Consiglio di Presidenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto a maggioranza semplice, per la stessa durata del Presidente, un Vice Presidente al quale il Presidente può delegare i poteri di rappresentanza della "F.I.C.T. ETS" per singoli atti.

Il Vice Presidente, in caso di dimissioni, malattia, assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume i poteri al fine di garantire il corretto raggiungimento dei fini Istituzionali della Federazione.

Art. 7 sexies Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo ed ha il compito di:

- a. controllare l'andamento amministrativo della "F.I.C.T. ETS";

b. controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento;

c. effettuare anche singolarmente e in qualsiasi momento atti d'ispezione e controllo.

E' nominato dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, e resta in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

E' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 8 – Risorse economiche ed esercizio sociale

Le entrate della "F.I.C.T. ETS" sono costituite da:

- quote annuali di partecipazione degli Enti federati;
- contributi liberamente offerti dagli Enti federati;
- contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- contributi di Enti Pubblici;
- contributi di privati cittadini;
- lasciti e donazioni;
- beni acquistati con contributi;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- corrispettivi derivanti da prestazioni;
- altri proventi connessi alle attività esercitate dalla Federazione e dai frutti relativi ai beni patrimoniali.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Alla "F.I.C.T. ETS" è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e tranne il caso di scioglimento.

La "F.I.C.T. ETS" ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la chiusura dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nel rispetto dei termini di legge e a fronte di particolari esigenze, su delibera del Direttivo Nazionale, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede della "F.I.C.T. ETS" nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli Enti federati che lo richiedano.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la "F.I.C.T. ETS" potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altri enti e/o terzi in genere.

Il patrimonio della "F.I.C.T. ETS" è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e

finanziario della stessa.

Il patrimonio della "F.I.C.T. ETS", comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale e di utilità sociale.

Art.9 – Regolamento della Federazione

Il Consiglio di Presidenza predispone il Regolamento interno della Federazione o le eventuali modifiche per poi sottoporlo all'Assemblea degli Enti federati per la relativa delibera di attuazione o di modifica.

Il Regolamento interno della "F.I.C.T. ETS" stabilisce:

1. le condizioni e le procedure di adesione, di ammissione, di recesso e di esclusione degli Enti federati della "F.I.C.T. ETS";
2. le funzioni e i compiti delle Commissioni di studio e di lavoro;
3. i diritti e i doveri delle Associazioni nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento dei propri collaboratori;
4. le possibilità, le opportunità e i vincoli per l'apertura di nuove sedi operative da parte di Associazioni Federate;
5. tutte le indicazioni necessarie e utili al normale svolgimento delle attività per la realizzazione degli obiettivi statuari.

Art.10 - Scioglimento

La Federazione potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Enti federati e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Enti federati.

In caso di scioglimento della "F.I.C.T. ETS" il patrimonio della Federazione sarà devoluto, soddisfatti i creditori, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore richiesto a norma di legge, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme del Codice Civile e della normativa relativa al cosiddetto "Terzo Settore".

Art. 12 – Norma transitoria

Ai fini dell'applicazione del presente statuto, gli Enti federati hanno tempo fino al 31 dicembre 2019 per costituire le Delegazioni Regionali "F.I.C.T. ETS" ai sensi dell'art. 7 bis del presente statuto.

Entro gennaio 2020 sarà convocata l'Assemblea degli Enti federati e la prima riunione del Direttivo Nazionale, per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza e del Presidente.

Fino a quella data resterà in carica il Consiglio di Presidenza uscente con anche i poteri conferiti al Direttivo Nazionale dal presente statuto, e resteranno inoltre in carica anche gli attuali Presidente, Vice Presidente, Collegio dei Revisori dei Conti e i responsabili degli organismi della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri cessa le sue funzioni dalla data di approvazione del presente statuto.

Art. 13

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, in special modo la denominazione nel suo acronimo, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà

operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Esclusivamente per tali disposizioni pertanto rimarrà in vigore, in via transitoria, lo statuto previgente, senza le modifiche introdotte con il verbale di assemblea del 19 giugno 2019.

F.ti: Luciano Squillaci; Alessandra Maltese Notaio.